

inas Informa

www.inas.it



febbraio 2015



**Ammortizzatori sociali:
le novità del Jobs act**

Ammortizzatori sociali

Il Jobs act prevede l'istituzione di nuove prestazioni a sostegno del reddito: si tratta di Naspi, Dis-coll e Asdi.

La legge ha stabilito che, in caso di disoccupazione involontaria, allo scopo di assicurare tutele uniformi e legate alla storia contributiva dei lavoratori, il Governo è delegato ad adottare - entro 6 mesi dal 16 dicembre 2014, data di entrata in vigore del Jobs act stesso - uno o più decreti legislativi finalizzati al riordino della normativa in materia di ammortizzatori sociali.

Il decreto di attuazione è ora all'esame della commissione Lavoro al Senato.

Sulla base della documentazione a disposizione, di seguito illustriamo le principali novità.

L'INDENNITÀ DI DISOCCUPAZIONE NASPI

Dal 1° maggio 2015 viene istituita, presso la "Gestione prestazioni temporanee ai lavoratori dipendenti" e nell'ambito dell'assicurazione sociale per l'impiego, una indennità



: le novità del Jobs act



mensile di disoccupazione, denominata “Nuova prestazione di assicurazione sociale per l’impiego” (Naspi). Essa ha la funzione di fornire una tutela di sostegno al reddito ai lavoratori con rapporto di lavoro subordinato, che abbiano perduto involontariamente la propria occupazione. Tale indennità sostituisce Aspi e mini Aspi, con riferimento agli eventi di disoccupazione verificatisi dal 1° maggio 2015.

Destinatari

Sono destinatari della Naspi i lavoratori dipendenti, con esclusione di quelli a tempo indeterminato delle pubbliche amministrazioni e degli operai agricoli a tempo determinato o indeterminato.

Requisiti

La Naspi è riconosciuta ai lavoratori che abbiano perduto involontariamente la propria occupazione e che presentino congiuntamente i seguenti requisiti:



- a) siano in stato di disoccupazione;
- b) possano far valere, nei 4 anni precedenti l'inizio del periodo di disoccupazione, almeno 13 settimane di contribuzione;
- c) possano far valere almeno 30 giornate di lavoro effettivo, a prescindere dal minimale contributivo, nei 12 mesi che precedono l'inizio del periodo di disoccupazione.

In particolare, per “stato di disoccupazione” si intende la condizione del soggetto privo di lavoro, che sia immediatamente disponibile allo svolgimento ed alla ricerca di un'attività lavorativa. Tale status deve essere comprovato tramite la presentazione del lavoratore presso il servizio

competente (Centro per l'Impiego) più vicino al proprio domicilio e per mezzo di una dichiarazione di responsabilità.

L'indennità non spetta in caso di cessazione del rapporto di lavoro per dimissioni, a meno che esse non siano rassegnate durante il periodo di maternità (entro il 1° anno di vita del bambino), o per giusta causa (ad esempio, nei casi di mancato pagamento della retribuzione, di molestie sessuali subite nel luogo di lavoro, di modificazioni peggiorative delle mansioni lavorative, di mobbing, ecc.).

Inoltre, la Naspi non spetta in caso di risoluzione consensuale del rapporto di lavoro, a meno che essa non

si verifichi nell'ambito della procedura di conciliazione presso la direzione territoriale del Lavoro, nelle ipotesi di licenziamento per giustificato motivo oggettivo.

Importo

L'indennità Naspi è rapportata alla retribuzione imponibile ai fini previdenziali, percepita dal lavoratore negli ultimi 4 anni. L'importo complessivo viene dapprima diviso per il numero totale delle settimane di contribuzione e poi moltiplicato per il numero 4,33 (retribuzione mensile).

Non è possibile, in ogni caso, superare - nel 2015 - l'importo mensile massimo di 1.300 € annualmente rivalutato sulla base dell'indice Istat dei prezzi al consumo.

La cifra si riduce del 3% ogni mese, a decorrere dal 1° giorno del 4° mese di fruizione.

Durata

La Naspi è corrisposta mensilmente, per un numero di settimane pari alla metà delle settimane di contribuzione degli ultimi 4 anni. Ai fini del calcolo della durata non sono computati i periodi contributivi che hanno già dato luogo ad erogazione delle prestazioni di disoccupazione.

Per gli eventi di disoccupazione che si verificheranno dal 1° gennaio 2017 l'indennità è corrisposta per un massimo di 78 settimane.

Domanda e decorrenza

Per fruire della prestazione, il lavoratore deve inoltrare la domanda all'Inps, esclusivamente in via telematica, entro il termine di decadenza di 68 giorni dalla data di cessazione del rapporto di lavoro.

L'indennità di disoccupazione spetta a decorrere dall'8° giorno successivo alla cessazione del rapporto di lavoro se la domanda è presentata entro l'8° giorno, e dal 1° giorno successivo alla data di presentazione della domanda, se presentata successivamente all'8° giorno.

Condizioni

L'erogazione dell'indennità è condizionata dalla regolare partecipazione alle iniziative di attivazione lavorativa ed ai percorsi di riqualificazione professionale, proposti dai servizi competenti, nonché dalla ricerca attiva di una occupazione e dal reinserimento nel tessuto produttivo.

Incentivo all'autoimprenditorialità

Il lavoratore che ha diritto alla Naspi, può richiedere la liquidazione anticipata - in un'unica soluzione - dell'importo complessivo dell'indennità non ancora percepita, a titolo di incentivo per intraprendere un'attività di lavoro autonomo, per avviare un'impresa individuale o per associarsi in cooperativa.

L'interessato deve presentare all'Inps la domanda di anticipazione in via telematica, entro 30 giorni dalla data di inizio dell'attività di lavoro autonomo o di impresa individuale o dalla data di sottoscrizione di una quota di capitale sociale della cooperativa.

Il lavoratore è tenuto a restituire per intero l'anticipazione dell'indennità in caso di instaurazione di un rapporto di lavoro subordinato prima della scadenza del periodo di disoccupazione.

L'erogazione anticipata della Naspi non dà diritto alla contribuzione figurativa ed all'assegno per il nucleo familiare.

Compatibilità con il lavoro subordinato

Se durante il periodo di fruizione dell'indennità il lavoratore instaura un rapporto di lavoro subordinato, il cui reddito annuale è superiore al reddito minimo escluso da imposizione fiscale, l'interessato decade dalla prestazione, salvo nel caso in cui la durata del rapporto di lavoro non sia superiore a 6 mesi. In tal caso l'erogazione viene sospesa d'ufficio per la durata dell'attività lavorativa.

Se invece il reddito annuale è inferiore al reddito minimo escluso da imposizione fiscale, il lavoratore conserva il diritto alla prestazione che, in questo caso, viene ridotta, a condizione però che il soggetto

comunichi all'Inps, entro 30 giorni dall'inizio dell'attività, il reddito annuo previsto.

La contribuzione versata e relativa al suddetto rapporto di lavoro subordinato, è utile ai fini dei requisiti e della durata di un nuovo trattamento Naspi; non dà però luogo ad accrediti contributivi ed è riversata integralmente alla "Gestione prestazioni temporanee ai lavoratori dipendenti".

Compatibilità con lavoro autonomo

Se durante il periodo di fruizione dell'indennità il lavoratore intraprende un'attività lavorativa autonoma o di impresa individuale, dalla quale ricava un reddito inferiore al limite utile per la conservazione dello stato di disoccupazione, deve informare l'Inps entro 1 mese dall'inizio dell'attività stessa, dichiarando il reddito annuo presunto.

L'ente previdenziale provvederà a ridurre il pagamento della Naspi di un importo pari all'80% del reddito che il lavoratore prevede di percepire, rapportato tra la data di inizio dell'attività e la data di fine dell'indennità o, se antecedente, la fine dell'anno.

La contribuzione versata in relazione all'attività da lavoro autonomo, non dà luogo ad accrediti contributivi ed è riversata integralmente alla "Gestione prestazioni temporanee ai lavoratori dipendenti".

Perdi il diritto se...

Il lavoratore perde la fruizione dell'indennità nei seguenti casi:

- a) perdita dello stato di disoccupazione;
- b) violazione delle regole di condizionalità;
- c) inizio di un'attività lavorativa subordinata senza aver provveduto - entro 30 giorni - alla comunicazione del reddito annuo previsto;
- d) inizio di un'attività lavorativa autonoma senza aver provveduto - entro 30 giorni - alla comunicazione del reddito annuo previsto;
- e) raggiungimento dei requisiti per il pensionamento di vecchiaia o anticipato;

- f) accoglimento della domanda di assegno ordinario di invalidità, salvo il diritto del lavoratore di optare per la liquidazione dell'indennità Naspi.

Contribuzione figurativa

Per i periodi di fruizione dell'indennità è riconosciuta la contribuzione figurativa, che è rapportata alla retribuzione imponibile ai fini previdenziali, percepita dal lavoratore negli ultimi 4 anni, entro un limite di retribuzione pari ad 1,4 volte l'importo massimo mensile della Naspi per l'anno in corso.



le Nostre Guide

PATRONATO
Inas
CISL
Istituto Nazionale Assistenza Sociale

Sei una neo-mamma o un neo-papà?
Oppure stai per diventarlo?
Vuoi sapere quali sono le tutele previste per te?



Con questa guida puoi saperne di più su:


- Cosa può fare il patronato Inas per tutelare i tuoi diritti previdenziali
- La tutela del rapporto di lavoro
- La tutela della salute della lavoratrice
- Il congedo di maternità o paternità
- Il congedo parentale
- Il congedo per la malattia del bambino
- I riposi giornalieri
- L'assegno di maternità del Comune
- L'assegno di maternità dello Stato per lavori atipici o discontinui

Scaricate le nostre pubbli

Sei invalido e vuoi sapere come accedere alle tutele a cui hai diritto?

Con questa guida puoi saperne di più su:


- Le tutele ed i diritti per gli invalidi civili
- Cosa può fare l'Inas per gli invalidi civili



Sei disoccupato e vuoi sapere quali sono le tutele per te?

Con questa guida puoi saperne di più su:

- Che cosa è l'Aspi, quali sono i requisiti, i tempi ed i modi per la richiesta
- Che cosa è la MiniAspi, quali sono i requisiti, i tempi ed i modi per la richiesta
- Quanto e per quanto tempo viene pagata la MiniAspi



cazioni su **www.inas.it**

L'INDENNITÀ DI DISOCCUPAZIONE DIS-COLL

In via sperimentale per quest'anno, in relazione agli eventi di disoccupazione verificatisi a decorrere dal 1° gennaio 2015 al 31 dicembre 2015, è istituita una indennità mensile di disoccupazione, denominata Dis-coll, che ha la funzione di fornire una tutela di sostegno al reddito ai collaboratori coordinati e continuativi, anche a progetto, che abbiano perduto involontariamente la propria occupazione.

Destinatari

Possono usufruire dell'indennità i collaboratori coordinati e continuativi, anche a progetto, con esclusione degli amministratori e dei sindaci, iscritti in via esclusiva alla gestione separata, non pensionati e privi di partita Iva.

Requisiti

La Dis-coll è riconosciuta ai lavoratori che presentino congiuntamente i seguenti requisiti:





- a) siano, al momento della domanda di prestazione, in stato di disoccupazione;
- b) possano far valere almeno 3 mesi di contribuzione nel periodo che va dal 1° gennaio dell'anno solare precedente l'evento di cessazione dal lavoro al predetto evento;
- c) possano far valere, nell'anno solare in cui si verifica l'evento di cessazione dal lavoro, 1 mese di contribuzione oppure un rapporto di collaborazione di durata pari almeno ad 1 mese e che abbia prodotto un reddito almeno pari alla metà dell'importo che dà diritto all'accredito di un mese di contribuzione.

Importo

L'indennità è rapportata al reddito imponibile ai fini previdenziali, risultante dai versamenti contributivi effettuati, derivante da rapporti di collaborazione e relativo all'anno in cui si è verificato l'evento di cessazione dal lavoro e all'anno solare precedente, diviso per il numero totale dei mesi di contribuzione o frazione di essi (reddito medio mensile).

La Dis-coll non può superare, in ogni caso, nel 2015 l'importo mensile massimo di 1.300 €, annualmente rivalutato sulla base dell'indice Istat dei prezzi al consumo.

L'importo si riduce del 3% ogni mese, a decorrere dal primo giorno del 4° mese di fruizione.

Durata

La Dis-coll è corrisposta mensilmente, per un numero di mesi pari alla metà dei mesi di contribuzione accreditati nel periodo che va dal 1° gennaio dell'anno solare precedente l'evento di cessazione del lavoro al predetto evento. Ai fini del calcolo della durata non sono computati i periodi contributivi che hanno già dato luogo ad erogazione della prestazione.

Quest'ultima non può in ogni caso superare la durata massima di 6 mesi.

Domanda e decorrenza

Per fruire della Dis-coll, il lavoratore deve inoltrare la domanda all'Inps, esclusivamente in via telematica, entro il termine di decadenza di 68 giorni dalla data di cessazione del rapporto di lavoro.

L'indennità spetta a decorrere dall'8° giorno successivo alla cessazione del rapporto di lavoro se la domanda è presentata entro l'8° giorno; spetta invece dal 1° giorno successivo alla data di presentazione della domanda, se presentata successivamente all'8° giorno.





Condizioni

L'erogazione della prestazione è condizionata dalla permanenza dello stato di disoccupazione, dalla regolare partecipazione alle iniziative di attivazione lavorativa ed ai percorsi di riqualificazione professionale proposti dai servizi competenti, nonché dalla ricerca attiva di una occupazione e dal reinserimento nel tessuto produttivo.

Compatibilità con lavoro subordinato

Se durante il periodo di fruizione dell'indennità il lavoratore instaura un rapporto di lavoro subordinato di durata superiore a 5 giorni, decade dal diritto alla prestazione. Qualora, invece, la nuova occupazione con contratto subordinato sia di durata non superiore a 5 giorni, la prestazione viene sospesa d'ufficio sulla base delle comunicazioni obbligatorie ed, al termine, ripristinata per il periodo residuo.

Compatibilità con lavoro autonomo

Se durante il periodo di fruizione della Dis-coll il lavoratore intraprende un'attività lavorativa autonoma o di impresa individuale, dalla quale ricava un reddito inferiore al limite utile per la conservazione dello stato di disoccupazione, deve informare l'Inps entro 1 mese dall'inizio dell'attività,



dichiarando il reddito annuo presunto. In caso di mancata comunicazione del reddito previsto, il soggetto decade dal diritto all'indennità a decorrere dalla data di inizio dell'attività lavorativa autonoma.

L'ente previdenziale provvederà a ridurre il pagamento dell'indennità di un importo pari all'80% del reddito che il lavoratore prevede di percepire, rapportato tra la data di inizio dell'attività e la data di fine dell'indennità o, se antecedente, la fine dell'anno.

Contribuzione figurativa

Per i periodi di fruizione dell'in-

dennità non sono riconosciuti i contributi figurativi.

L'ASSEGNO DI DISOCCUPAZIONE (ASDI)

In via sperimentale per il 2015, a decorrere dal 1° maggio 2015, è istituito l'Assegno di disoccupazione (ASDI), che ha la funzione di fornire una tutela di sostegno al reddito ai lavoratori beneficiari dell'indennità Naspi, che ne abbiano fruito per l'intera durata entro il 31 dicembre 2015 e siano privi di occupazione ed in condizione economica di bisogno.

Destinatari

Nel primo anno di applicazione della norma, destinatari dell'Asdi sono – in via prioritaria - i lavoratori appartenenti a nuclei familiari con minorenni ed i lavoratori prossimi alla pensione. In ogni caso, la prestazione non potrà essere erogata una volta esaurite le risorse dello specifico fondo.

Durata e misura

L'assegno è corrisposto mensilmente, per una durata massima di 6 mesi; è pari al 75% dell'ultima indennità Naspi percepita e, comunque,

non può essere superiore all'importo dell'assegno sociale.

Condizioni

L'erogazione dell'Asdi è condizionata dall'adesione ad un progetto personalizzato redatto dai competenti servizi per l'impiego, dalla disponibilità a partecipare ad iniziative di orientamento e formazione e dall'accettazione di adeguate proposte di lavoro. La partecipazione alle iniziative di attivazione proposte è obbligatoria, pena la perdita della prestazione.



inas CISL ti aiuta in modo veloce,
professionale e gratuito.

Vieni all'inas per

Domanda di disoccupazione

Assegni al nucleo familiare

Verifica dei contributi

per conoscere
la sede più vicina

Numero Verde

800 24 93 07

www.inas.it



YouTube

